Comune di Camaiore

SETTORE: Settore 4

UNITA' OPERATIVA: EDILIZIA PRIVATA

Determinazione N. 230 del 09/03/2016 pubblicata dal _____ al _____

OGGETTO: PROROGA VALIDITA' AUTORIZZAZIONI EX ART. 52 co 2 del R.E. FINO ALLA DATA DI EFFICACIA DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLE N.T.A DEL R.U..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV°

PREMESSO che :

la Regione Toscana ha recepito, all'art. 140 della LR 65/2014, quanto previsto all'art. 2 bis del DPR 380/01 in relazione alla possibilità di introdurre "*disposizioni derogatorie*" al D.M. 1444/68, fermo restando la competenza statale in materia di ordinamento civile;

il **comma 4,** del predetto art. 140, nel recepire quanto previsto dalla legge statale, conferisce ai comuni il potere di consentire, nei propri strumenti urbanistici: "*ampliamenti degli edifici o degli stabilimenti produttivi esistenti, in deroga alle distanze previste dal d.m.1444/68, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, oltre alla minima dotazione degli standard*";

il successivo **comma 6,** del medesimo art. 140 disciplina ulteriori deroghe introducendo la possibilità che: "*i comuni, in applicazione dell'art.14 del DPR 380/2001 possono motivatamente riconoscere che gli interventi di cui ai precedenti commi 4 e 5, in quanto finalizzati al mantenimento delle attività produttive ed al mantenimento od incremento dell'occupazione, rientrano tra quelli attinenti all'interesse pubblico";*

il Comune di Camaiore, in sede di approvazione della variante normativa a Regolamento Urbanistico, avvenuta con D.C.C. n.40 del 13.07.2015 (B.u.r.t. n. 32 del 12.08.2015), ha recepito la norma regionale all'art. 7 delle NTA, rubricato come: "*Poteri di deroga*" che, al terzo allinea introduce la possibilità per il comune di: "*concedere, tramite titolo edilizio convenzionato la realizzazione di ampliamenti o di manufatti di facile asportabilità realizzati con strutture in materiale leggero, agli edifici o agli stabilimenti produttivi esistenti in deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968 ed in deroga alle distanze stabilite dal R.E,, con esclusione dell'art 33 del R.E., a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza oltre che dalla minima dotazione di standard. La convenzione registrata e trascritta, dovrà prevedere l'obbligo di rimozione del manufatto o della parte in ampliamento concesso in deroga con la cessazione dell'attività economica".*

La predetta disposizione, contenuta all'art. 7 delle NTA del RU, avendo ad oggetto poteri di deroga attinenti gli edifici o stabilimenti produttivi esistenti, trova applicazione anche negli ambiti disciplinati da PUA (Piano Urbanistico dell'Arenile);

In data 26.02.2015 la bozza di convenzione è già stato esaminato dalla Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole all'unanimità.

CONSIDERATO CHE:

sia opportuno riconoscere, in via generale, e al precipuo fine di prevenire possibili contenziosi, **ai soggetti già titolari di Autorizzazione ex art. 52 comma 2 del RE**, una proroga al termine di validità delle predette autorizzazioni che viene fissata fino alla data di efficacia della delibera di Consiglio Comunale (convocato per il 14.03.2016) nella cui seduta è prevista l'approvazione ai sensi dello schema di convenzione previsto dall'art. 7 delle NTA del RU. e atto di indirizzo interpretativo e applicativo inerente la disciplina urbanistico edilizia vigente ai sensi del Dlgs 165/01, ai sensi dell'art. 7 delle NTA del RU dello schema di convenzione e atto di indirizzo interpretativo e applicativo inerente la disciplina urbanistico edilizia vigente ai sensi del Dlgs 165/01,